

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-4403 del 30/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | ISOLTECNIC Srl sede legale via Bonazzi, 9 - in Comune di Castel Maggiore (BO), - Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con sede operativa in via Bonazzi, 9 - in Comune di Castel Maggiore (BO). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-4555 del 29/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | SALVATORE GANGEMI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Questo giorno trenta LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

## II RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

**Oggetto:** ISOLTECNIC Srl sede legale via Bonazzi, 9 - in Comune di Castel Maggiore (BO), C.F. e P. IVA 02413160371

Rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con sede operativa in via Bonazzi, 9 - in Comune di Castel Maggiore (BO).

**Attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Operazioni di recupero: R13 - Classe 6 (DM 350/98).**

Premesso che, con nota acquisita agli atti PG n° 52168 del 19/03/2025, il SUAP Unione Reno Galliera, con sede legale e operativa in via Bonazzi, 9 - in Comune di Castel Maggiore (BO), ha trasmesso ad ARPAE la comunicazione di rinnovo di inizio attività della ditta ISOLTECNIC Srl sede legale via Bonazzi, 9 - in Comune di Castel Maggiore (BO), per l'iscrizione al registro delle imprese del territorio della provincia di Bologna che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi<sup>1</sup>.

Viste:

- la richiesta di integrazioni, agli atti PG 71660 del 15/04/2025;
- le integrazioni acquisite agli atti PG n° 102798 del 09/06/2025;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Castel Maggiore in data 06/05/2025 in atti PG 83406;

Preso atto:

- della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 10 DM 05/02/1998 e s.m.i.;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 086/06;

- della dichiarazione inerente i controlli antimafia di cui all'articolo 89 D.lgs 159/2011 s.m.i..

Considerato che a seguito di richiesta di ARPAE del 11/04/2025<sup>2</sup> di rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), la Prefettura di Bologna ha comunicato in data 03/07/2025 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011;

Accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 con particolare riferimento al rispetto del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m..

Richiamati:

- il titolo quarto del D.lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m;
- l'art. 216 del D.lgs 152/2006 che assegna alle Province ed alle Città Metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;
- la legge regionale n° 13 del 30/7/2015 che ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale tra cui quelle in materia di rifiuti;
- la convenzione<sup>3</sup> tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE che delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra le quali rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.;

**Visti:**

- la deliberazione DDG n° 103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all' Ing. Leonardo Palumbo, dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione degli incarichi di

<sup>2</sup> Protocollo Prefettura di Bologna n° 0049946 del 11/04/2025

<sup>3</sup> con Delibera del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n°22/2024 e Delibera del Direttore Generale 137 del 08/12/2024;

funzione;

- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento dei nuovi incarichi di funzione;

## **Determina**

1. di iscrivere la società ISOLTECNIC Srl con sede legale e operativa in via Bonazzi, 9 - in Comune di Castel Maggiore (BO), al registro provinciale delle imprese di recupero<sup>4</sup>, con il **n° 52168 del 19/03/2025**, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, svolta nell'impianto sopra richiamato;
2. L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione acquisita agli atti con PG n° 52168 del 19/03/2025 e PG n° 102798 del 09/06/2025, ed alle specifiche prescrizioni di cui al successivo punto 3. L'attività deve essere svolta nelle apposite aree di stoccaggio in conformità alla tavola planimetrica allegata al presente atto;
3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:
  - a) L'iscrizione ha una durata pari a di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, cioè fino al **20.07.2030**.
  - b) Le operazioni ed attività di recupero, le tipologie di rifiuti non pericolosi e le relative quantità conferibili sono le seguenti:

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/06 smi

|                     |      |                                                                                                                                                                                           | m3 | tonn/anno (*) |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| ALLEGATO            | 1.1  | DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI                                                                                                                        |    |               |
|                     |      |                                                                                                                                                                                           |    |               |
| OPERAZIONE RECUPERO | R13  | MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 ( escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti ) | 60 | 300           |
| TIPOLOGIA           | 7.13 | Rifiuti costituiti da sfridi di produzione pannelli di gesso, demolizione edifici EER = 170802                                                                                            |    |               |
|                     |      |                                                                                                                                                                                           |    | 300 tonn/anno |

\* capacità di stoccaggio istantanea

### Operazione di recupero R13

- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- d) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto è pari a 300 tonnellate/anno.
- e) La capacità di stoccaggio istantanea complessiva dei rifiuti è pari a 60 m<sup>3</sup>;

### 4. Prescrizioni generali:

In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, come indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

### 5. Avverte che:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di

amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se dette variazioni siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
  - c) Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza di cui al precedente punto 3 lett a), dovrà presentare comunicazione di rinnovo, almeno **90 giorni** prima della scadenza;
  - d) Dovrà essere comunicata a questa ARPAE ed al Comune di Castel Maggiore , con la massima tempestività, la data di chiusura dell'attività di recupero, se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
  - e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>5</sup>; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **€ 51,65**, che dovrà essere versato e a favore dell'ARPAE. A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.  
L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>6</sup>;
  - f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti da ARPAE PG n° 52168 del 19/03/2025 e PG n° 102798 del 09/06/2025.
6. dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regionale prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

## 7. stabilisce che:

---

<sup>5</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
  - copia del presente provvedimento viene trasmesso al ditta ISOLTECNIC Srl ed al SUAP Unione Reno Galliera ed al Comune di Castel Maggiore;
  - ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (APAM) è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95 e s.m;
8. si rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Ing. Leonardo Palumbo<sup>7</sup>

L'Incarico di funzione  
Unità Rifiuti Bonifiche Energia  
Salvatore Gangemi<sup>8</sup>  
(firmata digitalmente)<sup>9</sup>

Allegato: Tavola planimetrica in scala 1:200 aggiornata 04/06/2025

<sup>7</sup> Incarico assegnato con determina DDG DEL-2024-103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna

<sup>8</sup> In base alla Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

<sup>9</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**